

Recesso del socio di società di persone e legittimazione a richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese in via suppletiva

Tribunale di Verona. Decreto del 9 marzo 2017. Est. Vaccari.

Socio che abbia comunicato il proprio recesso agli altri soci - Sua legittimazione a richiedere l'iscrizione del recesso ai sensi dell'art. 2190 c.c. - Sussistenza

Anche il socio receduto è legittimato a richiedere l'iscrizione del proprio recesso nel registro delle imprese in via suppletiva rispetto agli amministratori, una volta che abbia comunicato, con le modalità previste dalla legge, il proprio recesso agli altri soci. Anche in tale ipotesi infatti è utilizzabile la procedura dell'iscrizione di ufficio di cui all'art. 2190 c.c. atteso che la comunicazione di recesso del socio è immediatamente efficace (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. I, 10/06/1999, n. 5732) nel momento in cui giunge a conoscenza, anche solo legale, degli altri soci, senza necessità di una verifica giudiziale sulla effettiva sussistenza della giusta causa di recesso.

(Massima a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Il Giudice del Registro delle imprese
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso il seguente

DECRETO

Pronunciando sul ricorso ex art. 2189, comma 3, c.c. proposto da D. Cristiano avverso il rifiuto da parte del Conservatore del registro delle imprese di Verona dell'iscrizione nello stesso del recesso per giusta causa del ricorrente dalla C. Immobiliare s.n.c.

Rilevato che dei due motivi addotti a giustificazione del provvedimento impugnato non può condividersi quello per cui il socio receduto non sarebbe legittimato all'adempimento pubblicitario in via suppletiva rispetto agli amministratori, una volta che abbia comunicato, con le modalità previste dalla legge, il proprio recesso agli altri soci;

anche in tale ipotesi infatti è utilizzabile la procedura dell'iscrizione di ufficio di cui all'art. 2190 c.c. atteso che la comunicazione di recesso del socio è immediatamente efficace (cfr. sul punto Cass. Civ., sez. I, 10/06/1999, n. 5732) nel momento in cui giunge a conoscenza, anche

solo legale, degli altri soci, senza necessità di una verifica giudiziale sulla effettiva sussistenza della giusta causa di recesso;

ciò non toglie che gli interessati possano chiedere l'accertamento del presupposto di fatto della iniziativa del socio e la sentenza che dovesse escludere la giusta causa avrebbe efficacia ex tunc;

per contro merita di essere condiviso l'altro rilievo che ha determinato il rifiuto del conservatore, impendendo comunque l'iscrizione ufficiosa, atteso che il ricorrente non ha fornito prova della ricezione da parte degli altri due soci della raccomandata a.r. con la quale ha comunicato il proprio recesso, non avendo dimesso la relativa ricevuta di ritorno;

infatti anche a voler ammettere che, come affermato nel ricorso, la circostanza che il socio Dresseno Marco ha ricevuto tale missiva sia desumibile dal documento prodotto sub 3, non risulta che l'altro socio, Terragin Davide, abbia avuto conoscenza, invero anche solo legale, di essa ed è noto che la dichiarazione di recesso, provocando l'effetto di modificare il contratto sociale, deve essere portata a conoscenza personale di ciascuno degli altri soci, non a solo alcuni di essi o agli amministratori (così Tribunale Torino, 9 febbraio 1978; App. Milano, 16 maggio 1972);

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi al ricorrente e al conservatore del registro delle imprese.

Verona, 09/03/2017